



Comune di Padova

OGGETTO: Attuazione del progetto MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale nel periodo dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025.

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 rimangano un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del PRTRA con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021, la cui proposta è stata adottata con Deliberazione di Giunta n. 480 del 02/05/2024 contestualmente all'avvio della procedura per la sua verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla situazione di inadempimento collegata all'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada (limitazione dei veicoli alimentati a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025, ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in alcune zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali limiti e per la quale pende una procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento;
- alcuni chiarimenti operativi, con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, inerenti l'applicazione delle suddette misure straordinarie relative alla limitazione della circolazione dei veicoli;
- l'estensione, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R.V. n. 238 del 2 marzo 2021 ed integrate dalla D.G.R.V. n. 1089 del 9 agosto 2021;

VISTO che la Regione Veneto ha approvato altresì:

- con Deliberazione di Giunta n. 698 del 04 giugno 2020, in linea con la suddetta pianificazione generale, l'avvio delle procedure per la verifica dell'attuazione di un progetto sperimentale per il monitoraggio della circolazione dei veicoli nelle aree a limitazione del traffico, con la finalità di aumentare il contenimento del carico emissivo generato dai veicoli più impattanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/08/2022 l'avvio del progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), iniziativa già implementata dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25.02.2019, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare e quale modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato;
- con Legge Regionale n. 24 del 12/09/2023 la possibilità di attuare il P.R.T.R.A. anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino padano e di avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, garantendo che il trattamento dei dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare sia a norma e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016 e del D.Lgs. n. 196/2003;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023 lo schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia per l'estensione del progetto MoVe-In al territorio regionale, lo schema dell'atto di nomina dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A. S.p.A.) quale responsabile del trattamento dei dati personali e le modalità di trattamento dei dati personali; il predetto accordo tra Regione Veneto e Regione Lombardia è stato sottoscritto il 12 ottobre 2023;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1279 del 25/10/2023 l'avviso pubblico per l'accreditamento degli operatori dei Telematic Service Providers (TSP), che realizzano le attività telematiche finalizzate all'attuazione del progetto Move-In, nonché lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e gli stessi TSP;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20/11/2023 i documenti tecnici necessari all'avvio del servizio MoVe-In, i quali prevedono in particolare:
 - la descrizione delle modalità e tempistiche di adesione e di revoca al servizio MoVe-In, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti e le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;
 - che i veicoli soggetti alle limitazioni strutturali della circolazione, secondo l'Ordinanza del Sindaco in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ai sensi delle D.G.R.V. n. 238/2021 e n. 1089/2021, che aderiranno volontariamente all'iniziativa, dovranno installare sul proprio veicolo una scatola nera (black-box) per rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare a un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata e potranno circolare solo in caso di allerta colore "verde" e comunque entro la specifica soglia chilometrica annua, secondo le modalità operative indicate dalla Regione Veneto;

- l'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, che obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;
 - i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni del veicolo;
 - il monitoraggio dei chilometri percorsi non solo nell'area di applicazione delle misure di limitazione strutturali alla circolazione, ma sull'intero territorio dei comuni aderenti al MoVe-In e oggetto di limitazioni e, temporalmente, in tutti i giorni dell'anno, 24 ore/giorno (ossia non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);
 - che, all'esaurimento dei chilometri "concessi" in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio da parte dell'utente;
 - che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione - allerta colore "arancio" e "rosso" e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica Ordinanza;
 - che per espletare la sua efficacia, il progetto MoVe-In richiede ai Comuni, che attuano le limitazioni della circolazione di cui alle D.G.R.V. n. 238/2021 e n. 1089/2021 e che aderiscono al progetto, l'emanazione di una specifica Ordinanza;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 8 del 12/01/2024 e successive modifiche con D.D.R. n. 20 del 29/01/2024 e D.D.R. n. 238 del 02/08/2024, il territorio di applicazione del progetto MoVe-In in Veneto, predisposto sulla base dei Comuni che hanno manifestato la propria volontà di adesione al servizio, e la rettifica per mero errore materiale dell'allegato D al Decreto n. 230/2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Padova, prima inserito nell'"IT0510 Agglomerato Padova" risulta ora nell'"IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, di miglioramento della qualità dell'aria, di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ed a quanto esplicitamente previsto dal suddetto Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20/11/2023 adottare specifico provvedimento per l'attuazione del sistema MoVe-In nel territorio comunale, in applicazione di quanto risposto dalla normativa regionale sopra richiamata, quale misura strutturale alternativa all'Ordinanza di limitazione della circolazione emessa in attuazione delle D.G.R.V n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto nell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2023 e del 23/09/2024 e negli incontri tecnico-operativi del 04/12/2023, del 26/01/2024, del 09/02/2024 di cui al materiale relativo trasmesso con prot. n. 053761 del 30/01/2024, prot. n. 095193 del 15/02/2024, nonché dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale nell'incontro del 18/12/2023 di cui al materiale relativo trasmesso con prot. n. 0575871 del 19/12/2023, al fine di illustrare il progetto e auspicare un'adesione numerosa da parte dei comuni al progetto MoVe-In;
- della richiesta da parte della Regione Veneto con nota prot. n. 0623465 del 20/11/2023 di adesione dei Comuni interessati al servizio Move-In; (ci sarebbe anche una seconda nota
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 12/12/2023 relativamente all'adesione del Comune di Padova al progetto MoVe-In e della successiva comunicazione di adesione al progetto con nota prot. n. 0571625 del 15/12/2023, indirizzata alla Regione Veneto;
- della comunicazione da parte della Regione Veneto, con nota prot. n. 0095193 del 15/02/2024, di avvio del progetto MoVe-In dal giorno 19 febbraio 2024;
- dell'Ordinanza del Sindaco n. 3 del 23/02/2024 relativa all'attuazione del progetto MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale nel periodo dal 23 febbraio 2024 al 30 settembre 2024;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Padova e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

VISTO il nulla osta, per quanto di specifica competenza, espresso dal Settore Polizia Locale con nota in data 26/09/2024;

VISTO il parere favorevole del Settore Ambiente e Territorio espresso con nota in data 26/09/2024;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- le Ordinanze del Sindaco aventi oggetto "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025" e "Istituzione delle domeniche ecologiche del 06/10/2024, 10/11/2024, 01/12/2024, 26/01/2025, 23/02/2025, 30/03/2025, 27/04/2025. Chiusura temporanea al traffico veicolare del Centro Storico";

ORDINA

1. è consentita la circolazione in tutto il territorio comunale, compresa l'area interessata dalle limitazioni strutturali della circolazione adottate con Ordinanza del Sindaco in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ai sensi delle D.G.R.V. n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte nel D.D.R. n. 230/2023, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;
 - b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs.

n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

c) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;

2. la disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, nel periodo **dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025**, a decorrere dall’avvenuta contrattualizzazione con il TSP da parte dell’utente;
3. la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi delle D.G.R.V n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;
4. la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpav, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione – allerta livello “arancio” e livello 2 “rosso”, individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi delle D.G.R.V n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;
5. è vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ossia:
 - a) per i quali sia stata superata la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema (soglia chilometrica iniziale assegnata integrata dai chilometri aggiuntivi maturati e dal margine di tolleranza);
 - b) per i quali sia stata revocata anticipatamente l’adesione al servizio MoVe-In, con il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;
 - c) per i quali sia stato sospeso il servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza per un periodo maggiore di 30 giorni e con il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;
 - d) per i quali sia cessato il servizio a seguito della rimozione del dispositivo da parte del TSP e con il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata.

A tali veicoli non è consentito accedere alle esenzioni dal divieto di circolazione previste dalla specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi delle D.G.R.V n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024.

6. i veicoli che presentano lo stato del servizio MoVe-In “Servizio assente” ossia:
 - a) per i quali debba essere ancora installata la scatola nera, decorsi 30 giorni dalla data di contrattualizzazione con il TSP;
 - b) per i quali sia stato sospeso il servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza per un periodo maggiore di 30 giorni e senza il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;
 - c) per i quali sia stata revocata anticipatamente l’adesione al servizio MoVe-In, senza il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;
 - d) per i quali sia cessato il servizio a seguito della rimozione del dispositivo da parte del TSP senza il superamento del 50% della soglia iniziale assegnata;
 - e) per i quali sia cessata l’adesione prima dell’installazione del dispositivo;
 - f) per i quali non sia stata riattivato il servizio allo scadere dell’annualità;

possono circolare nel rispetto delle limitazioni della circolazione previste nell'Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ai sensi delle D.G.R.V n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024. Per i veicoli che ricadono nei punti 6. a) e 6. b), è consentita comunque la circolazione per recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o per ripristinarne il corretto funzionamento, limitatamente al percorso strettamente necessario per recarsi all'appuntamento, purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la data di prenotazione presso la struttura e purché in tale data non siano attive le limitazioni emergenziali alla circolazione previste per i livelli di allerta "arancio" e "rosso" nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ai sensi delle D.G.R.V n. 238/2021, n. 1089/2021 e n. 786/2024.

A V V I S A

che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Resta valido quanto previsto dalla nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato, in vigore dal 29/05/2023.

Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria e della criticità legata alle concentrazioni di PM10 di cui al punto 4:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.padovanet.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ossia il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", si può consultare la carta di circolazione.

Secondo la nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato, in vigore dal 29 maggio 2023, il carico e scarico delle merci in ZTL è consentito dalle ore 5:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e l'entrata e l'uscita dei mezzi dalla ZTL al di fuori di tali orari, se non autorizzati, saranno sanzionati.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza anche accedendo alla piattaforma telematica di Move-In.

La violazione del divieto di circolazione previsto al punto 5 della presente Ordinanza, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del

D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

Sottoscrive il presente atto, assente il Sindaco, il Vicesindaco ai sensi dell'art. 60 co. 2 del vigente statuto Comunale.

p. Il Sindaco
Il Vicesindaco
Andrea Micalizzi